

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 07/03/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio

COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 894

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 del 01/03/2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA AVANTI LA COMPETENTE AUTORITA' AL FINE DI OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI DETTO TRASFERIMENTO STANTE LA MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 35, COMMA 9 E 10 DEL D.Lgs 24.01.2012 N. 1 NONCHE' DI CHIEDERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. (Reg. 169/2012).

L'anno duemiladodici, addì uno del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
SCARATTI IVAN	SINDACO	SI	NO
DEL MONTE MICHELE	ASSESSORE	SI	NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI	ASSESSORE	SI	NO
AMIDANI SARA	ASSESSORE	SI	NO
GEREVINI MICHELE	ASSESSORE	SI	NO
	TOTALE	5	0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA AVANTI LA COMPETENTE AUTORITA' AL FINE DI OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI DETTO TRASFERIMENTO STANTE LA MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 35, COMMA 9 E 10 DEL D.Lgs 24.01.2012 N. 1 NONCHE' DI CHIEDERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. (Reg. 169/2012).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.L. 24.01.2012 il legislatore all'art. 35, commi 9 e 10 ha disposto che i tesoriere o cassieri degli enti e organismi pubblici di cui al comma 8 provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante entro il 16 aprile 2012;
- tale trasferimento viola palesemente l'art. 5 della Costituzione che riconosce e promuove l'autonomia e il decentramento amministrativo degli enti locali;
- in particolare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, vengono violati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto tutte le funzioni spettano ai Comuni, a eccezione di quelle per le quali occorre assicurare un esercizio unitario, che tuttavia non è il caso oggi considerato;
- peraltro l'art. 119 della Costituzione riconosce ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa con ciò riconoscendo espressamente la volontà di attribuire una reale autonomia agli enti locali nella fissazione dell'entità delle risorse finanziarie e nelle procedure applicative di riscossione;
- l'obbligo di riversamento delle risorse sulle contabilità speciali appare, altresì, lesivo dell'autonomia potestativa ed organizzativa del Comune, in quanto la Tesoreria comunale è stata scelta dopo aver espletato una pubblica gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti; rapporto contrattuale che oggi a causa dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide alla tesoreria statale, potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale;
- è, quindi, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale proporre azione giudiziaria al fine di ottenere la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide anche per i manifesti vizi di incostituzionalità del provvedimento legislativo su citato;

Tutto ciò premesso

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dall'Avvocato Direttore per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Sindaco a proporre azione giudiziaria avanti la competente autorità al fine di ottenere l'accertamento della non sussistenza dell'obbligo di detto trasferimento stante la manifesta incostituzionalità dell'art. 35, commi 9 e 10, del D.Lgs. 24.01.2012 n. 1 nonché di chiedere in via cautelare la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale;
- 2) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari;
- 3) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.